

Contratto SISS Facile 2023

Condizioni contrattuali di locazione di prodotti informatici con servizi associati

Art. 1 Definizioni

1.1 Nel presente Contratto, ciascuna delle seguenti espressioni è da intendersi con il significato qui di seguito indicato:

CONDUTTORE: persona fisica/giuridica a favore della quale sono concessi in godimento il(i) prodotto(i) e sono prestat(i) servizio(i).

LOCATORE/Fornitore: D.S.C. digital system computers Srl che concede in godimento il(i) prodotto(i) e presta o si impegna ad eseguire/erogare il(i) servizio(i).

PRODOTTI: apparecchiature informatiche, per ufficio e di telecomunicazione, ivi compresi i relativi software.

SERVIZI: servizi accessori ai Prodotti forniti dal LOCATORE come previsto nel presente Contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

2.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano la concessione in uso di Prodotti cui sono associati uno o più Servizi.

L'identificazione dei Prodotti e la descrizione dei Servizi compaiono nel Modulo d'ordine ed al **punto B** (Identificazione apparecchiature informatiche noleggiate dal LOCATORE) del presente contratto che, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante del presente accordo. Le presenti Condizioni Generali riflettono tutte le intese e gli accordi tra il LOCATORE e il CONDUTTORE relativi all'oggetto del presente contratto ed espressamente sostituiscono qualsiasi dichiarazione, comunicazione, offerta, proposta, impegno reso o assunto prima della stipulazione del presente contratto.

2.2 Costituisce oggetto del presente contratto denominato SISS Facile, l'erogazione da parte del LOCATORE a favore del CONDUTTORE del servizio di noleggio di apparecchiature informatiche destinate all'utilizzo continuativo del servizio CRS-SISS di Regione Lombardia.

Il servizio SISS Facile comprende:

- Disponibilità e godimento da parte del CONDUTTORE degli apparati noleggiati dal LOCATORE
- Configurazione base degli apparati noleggiati (identificati al Punto B del presente contratto) da parte di personale del LOCATORE, con installazione del sistema operativo e dei programmi di utilità (software di assistenza remota/creazione PDF).
- Consegna ed installazione degli apparati presso lo studio del CONDUTTORE (pc desktop/notebook/monitor).
- Assistenza all'avviamento della postazione di lavoro, con eventuale migrazione dati da vecchio apparato all'apparato noleggiato, presso lo studio medico.
- Assistenza per l'attivazione di interventi del produttore hardware per problemi/difettosità di tipo hardware, in relazione alla Garanzia hardware on site dei Prodotti (Intervento del produttore hardware degli apparati dietro apertura del ticket).

Art. 3 Scelta e verifica dei prodotti, verbale di collaudo, esonero da responsabilità del LOCATORE, surroga del CONDUTTORE

3.1 Il CONDUTTORE ha scelto autonomamente e sotto la propria esclusiva responsabilità i Prodotti, come pure i costruttori e i fornitori che concorrono alla fabbricazione, alla consegna dei Prodotti e di ciascuno dei loro componenti. In relazione ai Prodotti prescelti, il CONDUTTORE riconosce di averne conosciuto ed accertato le specifiche tecniche e le modalità di funzionamento nonché l'ottimale idoneità rispetto alle proprie esigenze. Dichiara di essersi puntualmente informato su quanto necessario all'utilizzo dei Prodotti (in particolare per quanto concerne l'alimentazione elettrica, il condizionamento dei locali, lo spazio necessario per l'installazione delle apparecchiature, ecc.). La locazione dei Prodotti non potrà in alcun caso essere differita per una delle suddette ragioni o per un'altra ragione imputabile al CONDUTTORE.

3.2 Il CONDUTTORE si impegna a verificare all'atto della consegna e dell'installazione dei Prodotti, nel luogo concordato, la loro perfetta funzionalità, nonché l'inesistenza di difetti o vizi che possano diminuire o pregiudicare, comunque, anche in futuro, l'efficienza e la durata, facendone constatare l'eventuale esistenza, a pena di decadenza, nel documento o Verbale di Consegna, Installazione e Collaudo che dovrà essere compilato, sottoscritto e consegnato/inviato al LOCATORE, entro cinque giorni, ovvero entro l'eventuale minor termine previsto dalla legge, con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax oppure a mezzo email PEC.

3.3 In relazione a quanto sopra le Parti si danno atto che il LOCATORE non potrà considerarsi, a nessun effetto, fornitore dei Prodotti, e conseguentemente non potrà mai essere ritenuto responsabile nei confronti del CONDUTTORE per i danni provocati da o a tali Prodotti, anche se derivanti da un difetto di fabbricazione o di progettazione. Il LOCATORE non potrà inoltre mai essere ritenuto responsabile di qualsiasi inidoneità dei Prodotti alle esigenze del CONDUTTORE, di qualsiasi insufficienza delle prestazioni né di qualsiasi mancanza di compatibilità tra i componenti dei Prodotti.

3.4 Il LOCATORE è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per vizi e difetti evidenti, redibitori o non apparenti dei Prodotti e di ciascuno dei loro componenti e, per effetto di quanto sopra, il CONDUTTORE rinuncia espressamente ad esercitare qualsiasi azione contro il LOCATORE per annullamento o risoluzione del contratto ovvero riduzione del canone, o ancora per richiedere risarcimenti dei danni e relativi interessi.

3.5 Il CONDUTTORE è fin d'ora surrogato in ogni diritto e azione spettante al LOCATORE sia nei confronti del costruttore e/o del distributore dei Prodotti locati (anche eventualmente in relazione all'impossibilità di questi di effettuare la consegna o in caso di vizi riguardanti i Prodotti locati), sia nei confronti del programmatore e/o del fornitore del software. Tuttavia, il CONDUTTORE si impegna ad informare preventivamente il LOCATORE per iscritto di qualsiasi sua azione. In ogni caso, a prescindere dalla natura e dall'esito dell'azione giudiziaria eventualmente intentata, il CONDUTTORE si impegna a continuare a pagare al LOCATORE tutti i canoni di locazione e gli importi previsti dal contratto, mentre il LOCATORE, dal canto suo, si impegna a restituire al CONDUTTORE tutte le somme eventualmente versate dai fornitori interessati e che il CONDUTTORE non potesse incassare direttamente.

Art. 4 Obblighi del CONDUTTORE

4.1 Il CONDUTTORE ha l'obbligo di:

- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni rilasciate dal LOCATORE
- Avere sempre attivo un antivirus nei Prodotti oggetto del contratto, assicurandosi che venga aggiornato costantemente.
- Effettuare regolarmente copie di sicurezza dei dati utilizzando più supporti esterni alle apparecchiature locata
- Restituire i beni noleggiati al termine o in caso di risoluzione anticipata del contratto SISS Facile

4.2 Il CONDUTTORE si impegna a custodire con la massima diligenza i Prodotti per tutta la durata del Contratto e ad utilizzare gli stessi secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche dei costruttori e/o dei fornitori (in particolare per quanto riguarda l'ambiente e le forniture, la climatizzazione e l'alimentazione elettrica), in conformità alle prescrizioni contenute nei "Manuali d'Uso" dagli stessi predisposti, che dovranno essere convenientemente illustrati da parte del CONDUTTORE ai soggetti che opereranno sui Prodotti; si impegna inoltre a prendere tutti i provvedimenti affinché essi siano correttamente mantenuti in buono stato di funzionamento per tutta la durata del Contratto. Il CONDUTTORE si impegna a mantenere in vigore il beneficio di tali servizi per l'intera durata del Contratto ed a fornire al LOCATORE ogni relativa documentazione. Il CONDUTTORE, nella sua qualità di soggetto utilizzatore dei Prodotti, in conformità a sue specifiche ed esclusive esigenze organizzative e produttive, assume, anche convenzionalmente, la qualità di Responsabile della Sicurezza e della esatta osservanza di tutte le disposizioni anti-infortunistiche applicabili, ivi incluse quelle di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, per tutto quanto riguarda l'utilizzo, la manutenzione e la protezione degli stessi.

4.3 Il CONDUTTORE deve astenersi dall'apportare aggiunte e/o modifiche, totali o parziali, ai Prodotti oggetto del presente contratto, senza il preventivo accordo scritto del LOCATORE. Ogni parte sostituita o accessoria incorporata e/o aggiunta ai Prodotti durante la locazione diverrà automaticamente di proprietà del LOCATORE, senza alcun obbligo di compenso od indennizzo in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c.

4.4 Prodotti, ad eccezione di quelli comunemente considerati "Portatili", non potranno essere spostati dagli stessi locali del CONDUTTORE, senza il preventivo accordo scritto del LOCATORE. I Prodotti comunemente considerati "Portatili" possono essere spostati sotto l'esclusiva responsabilità del CONDUTTORE, fermo restando che il luogo di loro restituzione è quello indicato nel contratto SISS Facile, in conformità a quanto previsto all'Art. 16.

D.S.C. digital system computers s.r.l.

Via XX Settembre, 30 - 20025 Legnano (MI) - Tel. +39 0331.520901 - Fax +39 0331.520915 - www.dscsrl.it - info@dscsrl.it
P.IVA/C.Fisc. 06159180154 - Trib. Milano Reg. Soc. n. 205164 CCTAA 1073508 Cap. soc. € 100.000 i.v.

- 4.5 Per l'esecuzione dei Servizi, il CONDUTTORE si impegna in particolare a fornire al LOCATORE tutte le informazioni relative all'ambiente in cui sono destinati ad operare i Prodotti oggetto dei Servizi medesimi ed a fornire altresì al LOCATORE la documentazione e le informazioni che quest'ultimo giudicherà necessarie o anche semplicemente opportune per la corretta esecuzione dei Servizi; il CONDUTTORE si impegna, inoltre, a consentire l'accesso ai propri locali ed alle proprie installazioni da parte del personale del LOCATORE e/o dei soggetti da quest'ultimo comunque incaricati. Il CONDUTTORE si obbliga in particolare a fornire al LOCATORE ogni relazione e documentazione indicate dal D.Lgs. 626/94 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti e delle procedure interne da lui stesso approntati, con particolare riferimento al lay-out ed ai rischi connessi all'impianto elettrico, unitamente al documento informativo generale in materia di direttive, procedure e raccomandazioni a tutela della sicurezza sul lavoro. Il CONDUTTORE si obbliga a predisporre ed attuare, nell'ambito dell'esatta esecuzione delle proprie obbligazioni, tutte le disposizioni e le misure di sicurezza necessarie a garantire e tutelare l'incolumità e la salute delle persone, con particolare riferimento a quelle previste dal D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche ed integrazioni, in modo da prevenire ogni possibile situazione di fatto anche potenzialmente lesiva della sicurezza. Tutti i costi comunque connessi o dipendenti dall'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle vigenti leggi saranno sostenuti in via esclusiva dal CONDUTTORE, che si obbliga inoltre a tenere indenne il LOCATORE da qualunque costo o diverso esborso, conseguenza o pregiudizio economico dovesse derivargli, anche per fatto o richiesta di terzi, dalla necessaria attuazione delle misure di sicurezza imposte o previste dalla legge in dipendenza dell'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto. Il CONDUTTORE si obbliga a comunicare alla società qualunque modifica, disposizione attuativa o diversa specificazione normativa o regolamentare, direttamente attinente alle misure di sicurezza da rispettare nell'esecuzione delle lavorazioni o opere proprie dello specifico settore professionale o merceologico in cui esso opera, e che dovesse intervenire prima dell'inizio dei Servizi o durante l'esecuzione degli stessi, rispondendo, in difetto, per il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare al LOCATORE, anche a titolo di sanzione, per effetto della mancata attuazione delle misure di prevenzione e protezione anzidette.
- 4.6 Un rappresentante del CONDUTTORE designato come "interlocutore privilegiato" deve essere presente nel luogo di utilizzo dei Prodotti durante qualsiasi intervento di servizio in loco.

Art. 5 Efficacia del contratto

- 5.1 La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, del Modulo SISS Facile e degli Allegati da parte del CONDUTTORE costituisce proposta irrevocabile per un periodo di un mese dalla data di ricezione da parte del LOCATORE dell'insieme di tali documenti sottoscritti dal CONDUTTORE.
- 5.2 Il contratto si perfezionerà, diventando valido ed efficace ad ogni effetto solo con l'accettazione scritta della proposta da parte del LOCATORE, il quale potrà comunque procedere ai sensi dell'art. 1327 c.c. dando notizia al CONDUTTORE dell'iniziata esecuzione. In caso di mancata accettazione della proposta e/o di mancato avvio dell'esecuzione del contratto da parte del LOCATORE nel termine di cui al capoverso che precede, la proposta come sopra formulata dal CONDUTTORE diverrà automaticamente inefficace, senza residui diritti, obblighi o pretese, neppure per titolo precontrattuale, in capo ad alcuna delle parti. In caso di sottoscrizione in date differenti la data più tardiva avrà valore ed efficacia tra le Parti.

Art. 6 Durata e decorrenza della locazione

- 6.1 Fatto salvo quanto stabilito all'art. 13, la durata minima della locazione è stabilita in 36 mesi.
- 6.2 Essa decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo o, ove mancante, dal primo giorno del mese seguente quello nel corso del quale i Prodotti oggetto del Contratto siano stati interamente consegnati. Per consegna deve intendersi la materiale messa a disposizione al CONDUTTORE, in tutto o in parte, dei Prodotti nei locali indicati nelle Condizioni Particolari. La data di consegna è convenzionalmente individuata nel giorno successivo a quello risultante dal documento di trasporto.
- 6.3 Alla scadenza naturale del contratto (36 mesi dalla data di sottoscrizione), il presente contratto si intende rinnovato tacitamente tra le Parti, per la durata minima di un anno ed alle medesime condizioni, salvo disdetta da parte di una delle Parti mediante lettera raccomandata R.R. o comunicazione via posta PEC, almeno 90 gg. prima della scadenza.
- 6.4 E' comunque facoltà di entrambe le Parti di risolvere il contratto mediante disdetta scritta con lettera raccomandata R.R. o comunicazione via posta PEC, almeno 90 gg. prima di ogni scadenza.

Art. 7 Prestazioni non incluse nel contratto SISS Facile

- 7.1 Tutte quelle non espressamente indicate come comprese. In particolare:
- Interventi on site escluso quello di attivazione del servizio
 - Interventi da effettuarsi per un modo di operare non corretto del CONDUTTORE
 - Assistenza sui software di cartella clinica e medicina di rete
 - Assistenza e supporto a Sistema CRS-SISS
 - Materiali di consumo / parti di ricambio
 - Riparazioni di terzi non comprese nella garanzia Hardware, quando necessarie
- 7.2 Tutte le attività non incluse saranno fatturate a parte alle vigenti tariffe DSC.

Art. 8 Livelli di servizio (SLA)

- 8.1 Il servizio **SISS Facile DSC** prevede i seguenti livelli di servizio:
- A) Attività di configurazione base, consegna ed installazione degli apparati noleggiati presso lo studio medico del CONDUTTORE da parte del personale del LOCATORE (consegna entro 15 gg lavorativi dalla firma del contratto – intervento da effettuarsi nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18.00)
- B) Attività di assistenza per l'attivazione della garanzia hardware presso il produttore dei Prodotti oggetto del contratto, secondo la modalità definita (intervento diretto on site del Produttore hardware presso lo studio del CONDUTTORE - Help Desk, nei giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, nelle ore 8.30 -12.30 e 14.00-17.30)

Art. 9 Fatturazione e corrispettivi del Servizio SISS Facile, decorrenza e pagamenti

- 9.1 I corrispettivi definiti nel Modulo Ordine SISS Facile saranno fatturati in via trimestrale anticipata a decorrere dal primo giorno (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre) del trimestre successivo alla consegna dei beni noleggiati per un numero complessivo di 12 trimestri.
- 9.2 Alla sottoscrizione del contratto il LOCATORE provvederà a fatturare con cadenza trimestrale al CONDUTTORE il canone/i relativi al periodo di servizio dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo (mese) sino al 31 dicembre dell'anno in cui è sottoscritto il contratto. A partire dal 1/01 dell'anno successivo il LOCATORE provvederà quindi a fatturare con cadenza trimestrale ed anticipatamente al CONDUTTORE, le restanti quote annuali di canone, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.
- 9.3 I corrispettivi sono definiti nel Modulo Ordine SISS Facile e sono pagabili al domicilio del LOCATORE.
- 9.4 Tutti i corrispettivi menzionati nel Modulo Ordine SISS Facile sono indicati al netto dell'I.V.A. e/o di ogni altro tributo ed onere fiscale a carico del CONDUTTORE, al quale sono fatturati. Eventuali modifiche relative al trattamento e alla misura dei tributi sopracitati verranno applicate di pieno diritto e senza necessità di preavviso.
- 9.5 In caso di mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia somma dovuta dal CONDUTTORE ai sensi del presente contratto, si applicheranno, di diritto e senza obbligo di formale messa in mora, a carico dello stesso gli interessi di mora sulla somma dovuta (inclusi oneri fiscali) ad un tasso pari al tasso di mora prescritto dalla legge con riferimento alle obbligazioni pecuniarie tra imprese.

- 9.6. Eventuali contestazioni in ordine all'impossibilità di funzionamento dei Prodotti per qualsiasi causa, non potranno esonerare il CONDUTTORE dall'obbligo di provvedere all'integrale e puntuale pagamento dei canoni e delle somme dovute alle scadenze pattuite.
- 9.7. CONDUTTORE si impegna a pagare gli importi dovuti mediante Mandato di addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD) in favore del LOCATORE sul conto corrente bancario indicato dal LOCATORE. A tal fine, il CONDUTTORE si impegna a consegnare al LOCATORE, a seconda del caso, una copia della autorizzazione permanente di addebito trasmessa al proprio istituto bancario in favore del LOCATORE.
- 9.8. Il CONDUTTORE riconosce che il trattamento contabile e fiscale del presente contratto ricade integralmente sotto la propria responsabilità. Ogni indicazione eventualmente fornita dal LOCATORE o dal suo personale a tal proposito è puramente indicativa e non potrà in ogni caso dar luogo ad alcun tipo di responsabilità in capo al LOCATORE.
- 9.9. Ogni variazione di scenario del CONDUTTORE (vedasi Identificazione apparecchiature informatiche supportate dal FORNITORE) potrà determinare una revisione del canone del servizio da parte del LOCATORE, che provvederà a rinegoziare con il CONDUTTORE il canone richiesto per il servizio.
- 9.9 Il LOCATORE si impegna a garantire il servizio SISS Facile ed Servizi integrativi sottoscritti dal CONDUTTORE al canone annuale concordato per tutta la durata del contratto (36 mesi dalla data di sottoscrizione).

Art. 10 Interlocutori

10.1 Il LOCATORE ed il CONDUTTORE possono designare per atto scritto uno o più interlocutore/i privilegiato/i incaricato/i di mantenere le relazioni con l'altra parte. Nel caso in cui non venga espressamente nominato un interlocutore privilegiato, lo stesso coinciderà con il CONDUTTORE. I contatti del LOCATORE, a cui il CONDUTTORE può far riferimento per i servizi previsti dal contratto SISS Facile sono i seguenti:

Telefono	e-mail (Assistenza Tecnica)	Email PEC
0331 520903	support@dscsrl.it	commerciale@pec.dscsrl.eu

Art. 11 Sublocazione, cessione, delegazione, pegno

- 11.1 Il CONDUTTORE non può sublocare, comodare, cedere né mettere a disposizione di altri, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte i Prodotti locati, senza il preventivo accordo scritto del LOCATORE.
- 11.2 Il CONDUTTORE riconosce al LOCATORE la facoltà di procedere in ogni momento alla cessione dei Prodotti, con i relativi accessori, alla loro costituzione in pegno o delegazione, alla cessione del presente contratto nella sua globalità, e/o dei soli crediti dallo stesso originati, a terzi, denominati d'ora in avanti "Ente Cessionario" e/o "Enti Cessionari" e viceversa. Il CONDUTTORE presta fin d'ora il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso a quanto sopra impegnandosi a sottoscrivere a semplice richiesta del LOCATORE ogni documento funzionale alla migliore formalizzazione a livello giuridico, fiscale e/o amministrativo delle operazioni sopramenzionate. L'eventuale notifica dei negozi dispositivi, qui prevista, si intende validamente ed efficacemente effettuata mediante lettera raccomandata R.R. o email PEC. Il CONDUTTORE può opporre all'Ente Cessionario ed al LOCATORE esclusivamente le eccezioni derivanti dai documenti e dalla lettera raccomandata di comunicazione, relativi ad una delle operazioni sopra menzionate.
- 11.3 In caso di cessione del contratto, l'Ente Cessionario si sostituisce al LOCATORE a far tempo dalla data indicata nella notificazione della cessione e viceversa. Secondo il caso l'"Ente Cessionario" ovvero il LOCATORE acquisisce tutti i diritti, le azioni e le obbligazioni attive e passive nei confronti del CONDUTTORE previste nel presente Contratto. Il CONDUTTORE riconosce espressamente che in caso di cessione all'"Ente Cessionario", quest'ultimo diventa a tutti gli effetti il LOCATORE e, in particolare, si impegna a pagare allo stesso ogni somma dovuta in virtù del presente contratto a partire dalla data indicata nella notificazione della cessione. L'autorizzazione permanente di addebito in conto o l'ordine permanente di bonifico di cui all'art. 9.7, deve essere girato, in tal caso, a favore dell'Ente Cessionario".

Art. 12 Responsabilità

- 12.1 Il CONDUTTORE assume l'obbligo di custodia dei Prodotti durante tutto il periodo di validità del Contratto e, al termine, fino al ritiro degli stessi. Il CONDUTTORE si impegna a non aprire o manomettere i Prodotti per eseguire interventi di qualsiasi natura, nonché a non rimuovere o manomettere i contrassegni apposti sui Prodotti stessi. In caso di manomissioni gravi e/o volontarie di parti interne/esterne, aperture forzate dei Prodotti, alterazioni software che si manifestano come conseguenza di azioni dolose o volontarie e che rendono i Prodotti non utilizzabili, il LOCATORE addebiterà al CONDUTTORE nella prima fattura utile gli oneri di riparazione dei Prodotti.
- 12.2 Per effetto degli obblighi di custodia, manutenzione e sicurezza legalmente incompetenti, e comunque convenzionalmente assunti dal CONDUTTORE, dalla data di consegna dei Prodotti sino al termine del Contratto e/o fino a quando questi resteranno sotto la sua custodia, sono a carico esclusivo di quest'ultimo tutti i rischi ed i danni derivati sia ai dipendenti, collaboratori ed appaltatori sia a terzi, per qualsiasi ragione o causa, dall'uso e/o dalla detenzione dei Prodotti locati e il CONDUTTORE dichiara espressamente di esonerare il LOCATORE da qualsiasi responsabilità. A tal fine, il CONDUTTORE si impegna a stipulare una Polizza Assicurativa che garantisca la sua responsabilità civile.
- 12.3 Alla consegna, il CONDUTTORE è tenuto a verificare che i Prodotti non abbiano subito danni durante il trasporto. Se necessario, dovrà segnalare l'accaduto al trasportatore entro i termini di cui al precedente art. 3.1 ed informare immediatamente il LOCATORE tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, il CONDUTTORE si impegna ad inviare al LOCATORE, a sua prima richiesta, una copia di ogni bolla di consegna.
- 12.4 In caso di furto o smarrimento dei Prodotti il CONDUTTORE sarà tenuta al pagamento dei canoni residui che saranno direttamente addebitati sulla prima fattura utile. Il CONDUTTORE dovrà inviare al LOCATORE copia della denuncia presentata dal CONDUTTORE o da terzi da esso delegati alle competenti Autorità di P. S. La copia della denuncia dovrà contenere i dati identificativi del Prodotto (Serial Number), nonché l'indicazione degli eventuali accessori contestualmente rubati o smarriti.
- 12.5 Grava sul CONDUTTORE l'obbligo, ai fini del corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche di cui dispone, di garantire una pianificata e regolare esecuzione delle procedure di salvataggio delle informazioni, che permetta la pronta rimessa in funzione delle applicazioni nel caso in cui un incidente grave ai macchinari comporti la perdita dei dati gestiti. E' conseguentemente esclusa ogni responsabilità del LOCATORE nel caso di perdita dei dati ovvero nel caso in cui si renda necessario procedere al loro ricaricamento, quando ciò derivi dalla assenza di idonei meccanismi e/o procedure di salvataggio ovvero dalla mancata e/o irregolare esecuzione degli stessi. Più in generale, è esclusa ogni responsabilità del LOCATORE per danni diretti od indiretti (anche a titolo di danno emergente e lucro cessante) eventualmente subiti dal CONDUTTORE in conseguenza dell'uso o del mancato uso dei Programmi e/o del software o dell'errata installazione e/o manutenzione degli stessi o dall'interruzione del servizio o cattivo funzionamento dei Prodotti. E' in ogni caso a carico del CONDUTTORE la responsabilità delle informazioni da questi comunicate al LOCATORE. Il LOCATORE non si farà quindi carico di alcuna perdita eventualmente subita dal CONDUTTORE nell'attività, nel fatturato, nei dati, nelle informazioni, nella metodologia di lavoro professionale, nell'immagine e più in generale dei danni diretti od indiretti (anche a titolo di danno emergente e lucro cessante) eventualmente subiti dal CONDUTTORE. Le Parti convengono espressamente che, in caso di condanna, il risarcimento dei danni derivante a qualsiasi titolo a carico rispettivamente del LOCATORE dall'esecuzione dei rispettivi servizi, sarà limitato all'ammontare dell'importo effettivamente percepito a titolo di corrispettivo (al netto di imposte) per la prestazione produttiva dell'effetto dannoso e per il prodotto interessato.
- 12.6 Il LOCATORE affiderà l'esecuzione dei Servizi a un personale che sarà guidato e coordinato a livello organizzativo e operativo esclusivamente e rispettivamente dal LOCATORE.
- 12.7 Nel caso in cui il CONDUTTORE, installi dispositivi di controllo a distanza, il CONDUTTORE assume l'obbligo di mantenere segreti i numeri di chiamata/password di accesso assegnati per la connessione a tali dispositivi. Conseguentemente, è esclusa ogni responsabilità del LOCATORE per gli eventuali danni diretti od indiretti subiti dal CONDUTTORE a causa di connessioni effettuate da personale non autorizzato, venuto a conoscenza dei numeri di chiamata/password di accesso da remoto.
- 12.8 Le Parti convengono espressamente che il LOCATORE sarà liberato dall'obbligo di realizzare i servizi previsti sulla base del presente contratto, nelle seguenti ipotesi: a) cessazione o risoluzione del presente contratto; b) trasferimento delle attrezzature in assenza di preventiva autorizzazione del

LOCATORE e/o del Prestatore; c) interventi tecnici di qualsiasi genere effettuati da terzi non autorizzati dal LOCATORE; d) condizioni di installazione, di utilizzo, d'uso di accessori e di ambiente non conformi alle specifiche del costruttore e/o del LOCATORE, per qualsiasi ragione; e) casi di forza maggiore, quali quelli segnatamente previsti all'art. 17.4 f) urti insoliti, danni elettrici, inondazioni, incendi, negligenza, guasto del condizionamento o del controllo umidità, ambiente corrosivo suscettibile di danneggiare i circuiti elettrici, danni occorsi in occasione di trasporto dei Prodotti da parte del CONDUTTORE o ogni altra causa non abituale. Eventuali interventi richiesti dal CONDUTTORE per una delle suddette cause saranno fatturati al CONDUTTORE, al di fuori del contratto, ai prezzi di listino in vigore alla data dell'intervento.

12.9 In ogni caso, sono salve le ipotesi di esclusione di responsabilità a carico del LOCATORE stabilite dalla legge e nei casi previsti nel Modulo ordine SISS Facile e/o negli Allegati al presente contratto.

12.10 Il LOCATORE dichiara di aver stipulato una Polizza Assicurativa con una primaria Compagnia a copertura della propria responsabilità civile professionale e che tale garanzia verrà mantenuta in essere per l'intera durata del contratto.

Art. 13 Revoca della proposta, clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento

13.1 Nel caso di revoca della sua proposta prima dell'accettazione e/o prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del LOCATORE ai sensi dell'art. 5 il CONDUTTORE sarà tenuto a titolo di penale, e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, al pagamento al LOCATORE di un importo pari ai primi 3 (tre) mesi di canone di locazione (al netto di tributi ed oneri fiscali) stabiliti nella proposta. Tale revoca sarà validamente prestata solo se effettuata con apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o email PEC che assicuri l'avvenuta ricezione da parte del LOCATORE entro i termini di cui al capoverso che precede.

13.2 Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il LOCATORE potrà determinare con apposita comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure email PEC la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del CONDUTTORE e senza che le promesse di pagamento o di adempimento, il pagamento o l'esecuzione successivamente al termine impartito possano esentare il LOCATORE dal diritto di esigere la risoluzione incorsa nelle seguenti ipotesi, già pre-valutate dalle Parti, come idonea causa di risoluzione del rapporto:

a) In caso di inadempienza del CONDUTTORE alle obbligazioni da lui assunte:

- all'art. 3 in tema di verifica e collaudo dei Prodotti, tempestiva denuncia di eventuali vizi o di inidoneità dei Prodotti;
- all'art. 4 in tema di custodia, manutenzione, riparazione e modalità di utilizzo e di trasporto dei Prodotti e di scrupolosa osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- all'art. 5 in ordine all'obbligo di collaborazione;
- all'art. 11.1. in tema di divieto di sublocazione e/o cessione del contratto e/o dei singoli Prodotti;
- all'art. 12.3, in ordine all'obbligo di notificazione di danni ai prodotti durante il trasporto;
- all'art. 12.10, in ordine all'obbligo di stipulazione di idonea polizza a copertura della Responsabilità civile;

b) In caso di mancato pagamento nei termini previsti anche di un solo canone di locazione e/o di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta ai sensi del presente contratto.

c) In caso di apertura di procedure concorsuali a carico del CONDUTTORE o di deterioramento sostanziale delle condizioni economiche o finanziarie dello stesso CONDUTTORE e/o del Garante, oppure in caso di manifestazioni di insolvenza oggettivamente rilevata.

13.3 Nel caso di risoluzione del presente contratto per fatto e colpa del CONDUTTORE, il CONDUTTORE deve immediatamente mettere a disposizione del LOCATORE i Prodotti per il ritiro, in conformità a quanto previsto al successivo art. 16 ed il LOCATORE ha diritto, a titolo di penale, e salvo il risarcimento degli ulteriori danni, ad una somma corrispondente all'ammontare dei canoni che sarebbero maturati fino alla data della originaria scadenza del contratto di locazione, attualizzata all'EURIBOR. Su tale importo maturano, dalla data di risoluzione del contratto, interessi moratori al tasso determinato all'art. 9.5. In questo caso il CONDUTTORE non dovrà corrispondere il corrispettivo a titolo del Periodo di Restituzione o Sostituzione. Le spese sostenute dal LOCATORE a seguito della risoluzione dal contratto, nonché tutte le spese relative allo smontaggio, imballaggio e/o trasporto per il ritiro dei Prodotti resteranno a carico esclusivo del CONDUTTORE, in espressa deroga a quanto previsto dal successivo articolo 16. Dopo la fine del contratto per qualsiasi ragione o causa, in caso di mancata restituzione dei Prodotti, si applicherà il disposto del seguente art. 16.5. E' in ogni caso riservata al LOCATORE la facoltà di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ma di richiederne l'adempimento da parte del CONDUTTORE.

13.4 In ogni caso di risoluzione del presente contratto per fatto e colpa del CONDUTTORE, il LOCATORE ha diritto di sospendere gli eventuali servizi associati, indipendentemente dalla loro natura e dal loro livello di avanzamento e senza che ciò possa comportare responsabilità a qualsiasi titolo del LOCATORE e/o del Prestatore medesimi, né dar luogo a un qualsiasi diritto a indennità in favore del CONDUTTORE.

13.5 Il CONDUTTORE dovrà comunicare al LOCATORE a mezzo raccomandata R.R. o email PEC, a pena di inefficacia, con preavviso di 6 (sei) mesi rispetto alla data di scadenza della locazione, che non intende proseguire la locazione dei Prodotti oltre la durata di locazione prevista nel Modulo ordine SISS Facile, e, dunque, che intende restituire i Prodotti al termine del contratto. In difetto la durata della locazione si intenderà tacitamente prorogata per il periodo di un anno ad un canone pari al 15% dell'ultimo canone; successivamente, il contratto si rinnoverà di anno in anno, ed il periodo di preavviso concordato tra le Parti sarà sempre considerato in mesi 6 (sei) rispetto ad ogni scadenza annuale.

Art. 14 Subappalto

14.1 Il LOCATORE potrà subappaltare in tutto o in parte i Servizi oggetto del contratto, ferma restando la relativa diretta responsabilità per l'esecuzione delle obbligazioni rispettivamente assunte contrattualmente.

Art. 15 Proprietà

15.1 Il LOCATORE conserva la proprietà dei Prodotti locati. Tuttavia, al momento della cessazione del contratto, il CONDUTTORE potrà conservare l'utilizzo personale ed esclusivo delle applicazioni sviluppate e fornite e dei trattamenti realizzati nell'ambito dei Servizi richiesti, ad esclusione di qualsiasi sfruttamento commerciale e nei limiti dei diritti di terzi.

15.2 Nel corso della durata del Contratto nell'ipotesi in cui i Prodotti siano installati in locali di proprietà di terzi, il CONDUTTORE si impegna ad informare questi ultimi dell'avvenuta introduzione negli stessi dei Prodotti, ciò per proteggere i diritti e gli interessi del LOCATORE e si impegna in ogni caso a svolgere tutte le attività ed iniziative necessarie e/o opportune a far riconoscere e a proteggere i diritti del LOCATORE. Nel caso in cui i Prodotti vengano assoggettati a sequestri, pignoramenti od altri vincoli di qualsivoglia natura, il CONDUTTORE dovrà comunicarlo immediatamente a mezzo lettera raccomandata R.R. o email PEC e dovrà attivarsi prontamente per la rimozione del vincolo pregiudizievole.

Art. 16 Restituzione dei prodotti e spese di ritiro

16.1 Il CONDUTTORE, al termine della durata della locazione, secondo le condizioni previste all'articolo 12, deve restituire i Prodotti completi, in buono stato di manutenzione e di funzionamento, unitamente ai relativi accessori, cavi e manuali.

16.2 Il CONDUTTORE si impegna a cancellare previamente alla restituzione dei Prodotti tutti i propri dati contenuti, a titolo esemplificativo, in hard disk, CD, chiavette USB, nastri, cartucce, DVD dei Prodotti restituiti e a rimuovere ogni protezione all'accesso e/o parola d'ordine. Le parti si danno atto che il LOCATORE non potrà, in alcun caso, essere considerato/i responsabile relativamente alla riservatezza, alla perdita o alla distruzione dei dati in caso di mancata e/o irregolare cancellazione e/o rimozione dei dati entro la data di restituzione da parte del CONDUTTORE.

16.3 Le spese di disinstallazione e di manutenzione dei Prodotti sono ad esclusivo carico del CONDUTTORE.

16.4 I Prodotti dovranno essere messi a disposizione del LOCATORE per il ritiro esclusivamente sul luogo o sui luoghi analiticamente indicati nel Modulo ordine SISS Facile. I Prodotti da restituire dovranno essere oggetto del ritiro in un'unica soluzione. Le spese di ritiro nel luogo o nei luoghi definiti nel presente contratto saranno a carico del LOCATORE. Nel caso in cui il CONDUTTORE richieda o necessiti il ritiro dei Prodotti in più soluzioni e/o in luoghi

parzialmente o totalmente differenti rispetto a quelli indicati nel Modulo ordine SISS Facile, le spese di ritiro saranno ad esclusivo carico del CONDUTTORE e saranno fatturate in conformità al tariffario in vigore.

- 16.5 I Prodotti restituiti saranno oggetto di un audit effettuato dal LOCATORE a proprie spese per verificare l'elenco e lo stato dei Prodotti restituiti. Le Parti espressamente accettano con la sottoscrizione del presente contratto che l'audit avrà valore vincolante tra le Parti. Tutte le eventuali spese relative ai danni dei Prodotti sono a carico esclusivo del CONDUTTORE e saranno fatturate a quest'ultimo in conformità al tariffario in vigore. In caso di Prodotti non restituiti o incompleti (componenti mancanti) qualora il CONDUTTORE fornisca al LOCATORE una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che i Prodotti o le componenti mancanti sono stati distrutti ovvero sono scomparsi e che non sono più utilizzati dal CONDUTTORE, ovvero qualora il CONDUTTORE rilasci al LOCATORE una copia di denuncia di furto all'autorità competente in relazione ai Prodotti e/o alle componenti mancanti, tali Prodotti o componenti saranno fatturati al CONDUTTORE al valore di mercato alla data di restituzione. In caso contrario, i Prodotti o le componenti saranno considerate come se ancora in possesso del CONDUTTORE.
- 16.6 Se alla fine della durata della locazione il CONDUTTORE conserva la disponibilità totale o parziale dei Prodotti, per una ragione a lui imputabile, il LOCATORE è autorizzato ad addebitare al CONDUTTORE, che sarà tenuto a pagare, un'indennità di importo corrispondente ai canoni contrattuali, restando ben inteso che il pagamento da parte del CONDUTTORE di tale indennità non potrà mai intendersi come prosecuzione del contratto di locazione, neppure in forma tacita, e che la mancata restituzione dei Prodotti costituirà comunque interversione del titolo del possesso imputabile al CONDUTTORE, ad ogni conseguente effetto di legge in ordine alla preservazione degli interessi e del risarcimento del danno del LOCATORE. Le disposizioni dell'art. 8 che precede, in particolare relativamente alla data di esigibilità delle somme dovute, alle relative modalità di pagamento ed agli interessi moratori, saranno integralmente applicabili a tali corrispettivi.

Art. 17 Miscellanea

- 17.1 Modifiche - Il presente contratto e le sue eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno necessariamente risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dai rispettivi rappresentanti, debitamente abilitati, in quanto le Parti hanno scelto tale forma come convenzionalmente essenziale.
- 17.2 Tolleranze - Si conviene formalmente che ogni tolleranza o rinuncia di una delle parti ad una facoltà prevista a suo favore o all'esatta osservanza di impegni assunti in virtù del presente contratto, qualsiasi ne siano la frequenza o la durata, non potranno valere come modifica, né faranno sorgere diritto alcuno.
- 17.3 Invalidità parziale - Le Parti convengono che in caso di nullità, inefficacia o mancata accettazione, in tutto, o in parte, in applicazione di una qualsiasi disposizione di legge e/o regolamentare, da parte di un'autorità amministrativa di controllo, o da parte di un tribunale, di una o più disposizioni del presente contratto le restanti disposizioni non ne saranno influenzate e rimarranno valide ed efficaci. Nel caso che precede, le Parti convengono di negoziare in buona fede per sostituire tale disposizione con un'altra che sia valida ed efficace e che produca, per quanto legalmente possibile, sostanzialmente gli stessi effetti, facendo riferimento all'oggetto e alle finalità del presente contratto e della singola disposizione ritenuta invalida e/o inefficace.
- 17.4 Forza Maggiore - Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per i ritardi e per il mancato adempimento di proprie obbligazioni nel caso in cui ciò sia dovuto ad un evento di forza maggiore, quale, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, il blocco dei mezzi di trasporto, di telecomunicazione o di approvvigionamento per qualsiasi ragione, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, scioperi generali o parziali, assenza di fornitura di energia elettrica.
- 17.5 Con espresso riferimento alla normativa c.d. Antiriciclaggio introdotta dalla L. 5.7.1991 n. 197 e successive modifiche, il Conduttore si obbliga a fornire, contemporaneamente alla sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni previste da tale normativa, le generalità complete del soggetto che interviene nella stipula, nonché fotocopia di un documento di identificazione e del tesserino del codice fiscale.

Art. 18 Obblighi di riservatezza

- 18.1 Il LOCATORE/Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali le informazioni ed i documenti fornitigli dal CONDUTTORE, restando inteso che qualsiasi informazione di dominio pubblico, oppure ottenuta indipendentemente dalle necessità di esecuzione del presente contratto, non può essere considerata come confidenziale.
- 18.2 Da parte sua il CONDUTTORE si impegna a non divulgare informazioni in merito alle attività ed alle metodologie di lavoro professionale del LOCATORE/Fornitore.
- 18.3 Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati (di seguito "Informazioni Riservate") trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente" che trasmette tale informazione) all'altra ("Parte Ricevente" che riceve l'informazione) ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o *legenda* sui documenti, che ne definisca la natura riservata. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo accordo soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.
- 18.4 Il contenuto del presente contratto è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi senza preventivo accordo scritto della Parte Emittente (LOCATORE/Fornitore).
- 18.5 La Parte Emittente dovrà fare in modo di rivelare alla Parte Ricevente solo quelle Informazioni Riservate che la Parte Emittente ritenga necessarie al raggiungimento degli scopi del presente contratto.
- 18.6 La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
- 18.7 Relativamente al Trattamento dei Dati personali si rimanda poi agli specifici articoli del contratto (Art. n.20 ed art. n.21)

Art. 19 Comunicazioni e Foro competente

- 19.1 Salvo quanto specificato in altri articoli del presente contratto, qualsiasi comunicazione inerente al presente contratto o in relazione allo stesso dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata R.R. oppure e-mail PEC (posta certificata) ai seguenti indirizzi:

(LOCATORE/Fornitore) DSC Srl Via XX Settembre n.30 20025 LEGNANO (MI) - e-mail (PEC): commerciale@pec.dscsrl.eu

(CONDUTTORE) [redacted] e-mail (PEC): [redacted]

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le Parti si rimettono.

- 19.2 Per l'esecuzione del presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso la sede sociale della loro società.
- 19.3 Il presente contratto è disciplinato in via esclusiva dalla legge italiana ed è stato negoziato e redatto in lingua italiana.
- 19.4 Per ogni controversia scaturente dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto e delle sue eventuali successive proroghe e/o novazioni, o comunque collegantesi con lo stesso, anche in ipotesi di continenza e/o connessione, sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio – Sezione di Legnano.

Art. 20 Informativa e consenso al trattamento dei Dati Personali

- 20.1 Il CONDUTTORE prende atto e riconosce di essere stato preventivamente informato che i dati personali dallo stesso forniti, anche ai sensi del precedente art. 18.1, sono necessari all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, di cui egli è Parte e che i dati trattati sono quelli attinenti allo svolgimento di attività economiche e saranno trattati dal LOCATORE/Fornitore con metodi prevalentemente informatici e secondo criteri di massima correttezza e sicurezza, in conformità alle disposizioni dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016. Ciò pertanto ai soli fini di dare esecuzione al contratto stesso, in ogni sua parte;

- 20.2 Il CONDUTTORE prende altresì atto che tali dati potranno essere comunicati ai soggetti terzi che forniscano consulenza ed assistenza tecnica per conto del LOCATORE/Fornitore stesso o al Cessionario a cui il Locatore/Fornitore abbia ceduto il presente contratto.
- 20.3 Il CONDUTTORE prende poi atto delle facoltà attribuitegli dal Regolamento UE 679/2016 in ordine all'accesso, al controllo ed alla modifica dei propri dati e presta comunque sin da ora ampio ed informato consenso a che gli stessi possano eventualmente venire comunicati sia all' "Ente Cessionario" dell'eventuale cessione ai sensi dell'art. 11.2., affinché quest'ultimo possa a sua volta procedere a tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione dell'operazione, sia a soggetti esterni che svolgano in Italia o all'estero specifici incarichi per conto del Locatore quali certificazione di bilanci, gestione dei sistemi informativi, recapiti di corrispondenza, copertura assicurativa, a istituti bancari e/o a società specializzate per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, ad Enti, Consorzi, Associazioni ed Organismi, aventi la finalità di tutela del credito.
- 20.4 Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti sono raccolti dal Locatore/Fornitore unicamente per l'erogazione del Servizio/servizi oggetto del presente Accordo. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa europea (G.D.P.R.) esclusivamente per fornire il(i) Servizio(i) previsto(i) nel presente Accordo e potranno essere comunicati ai soggetti che forniscono consulenza ed assistenza tecnica al Locatore/Fornitore.
- 20.5 Il Conduttore in qualità di intestatario potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016.
- 20.6 La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il Locatore/Fornitore.
- 20.7 Titolare del Trattamento dei dati personali del CONDUTTORE è il LOCATORE/Fornitore, nell'ambito delle attività svolte per l'esecuzione del contratto.
- 20.8 L'elenco dei Responsabili e degli Incaricati Autorizzati ai sensi art. 28 e 29 del GDPR è disponibile presso la sede del LOCATORE/Fornitore.
- 20.9 Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali del Conduttore, anche in ordine al diritto di accesso, di opposizione al trattamento e agli altri suoi diritti, sono riportate presso la sede del LOCATORE/Fornitore o sui rispettivi siti internet.

Art. 21 Nomina del Responsabile esterno del Trattamento dei dati

- 21.1 Il CONDUTTORE, relativamente ai Dati personali Trattati in qualità di Titolare ed ai sensi degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/2016), nomina il LOCATORE/Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Ciò nell'ambito delle attività e dei compiti affidati al LOCATORE/Fornitore, rispetto a qualunque operazione di trattamento dati personali che l'esecuzione del presente accordo comporti e ciò relativamente all'erogazione dei Servizi SISS FACILE, (Nomina in Allegato 2 al presente contratto di servizio)
- 21.2 Il LOCATORE/Fornitore opererà quale Responsabile esterno del trattamento applicando le misure di sicurezza definite ed implementate in base alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
- 21.3 La nomina del LOCATORE/Fornitore a Responsabile esterno del trattamento Dati è condizionata, per oggetto e durata, al presente Accordo di Servizio e si intenderà cessata e/o revocata di diritto contestualmente alla cessazione del presente Accordo o alla sua risoluzione, per qualsiasi causa intervenga.

Legnano, [redacted]

IL LOCATORE/Fornitore
D.S.C. digital system computers Srl
lordano France

IL CONDUTTORE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

- Articolo n.4 – Obblighi del Conduttore
- Articolo n.5 – Efficacia del Contratto
- Articolo n.7 – Prestazioni non incluse nel contratto SISS Facile
- Articolo n.8 – Livelli di servizio (SLA)
- Articolo n.9 – Fatturazioni e corrispettivi del Servizio SISS Facile, decorrenza e pagamenti
- Articolo n.11 – Sublocazione, Cessione, Delegazione e Pegno
- Articolo n.12 – Responsabilità
- Articolo n.13 – Revoca della proposta, Clausola risolutiva espressa, Risoluzione per inadempimento
- Articolo n.14 – Subappalto
- Articolo n.16 – Restituzione dei Prodotti e spese di ritiro
- Articolo n.18 – Obblighi di Riservatezza
- Articolo n.19 – Comunicazioni e Foro competente
- Articolo n.20 – Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali

Legnano, [redacted]

IL LOCATORE/Fornitore
D.S.C. digital system computers Srl
lordano France

IL CONDUTTORE



Allegato 1 al Contratto di Servizio SISS Facile Service Package n. _____

**Conferimento di incarico di Responsabile esterno del trattamento dati
ai sensi art.28 Regolamento UE N. 2016/679**

_____ titolare dello Studio medico con sede in Via _____ (____),
C.F. _____ e P.IVA n. IT _____, contattabile all'indirizzo email

preso atto che:

- con **contratto n. _____ stipulato in data 05/01/2023** è stato affidato a **DSC digital system computers srl.** – Via XX Settembre,30 – 20025 Legnano (MI) – C.F. e P.IVA: 06159180154 (in seguito “DSC S.r.l.”) il **Servizio di Noleggio operativo “SISS Facile”**, meglio definito nel contratto richiamato;
- l'affidamento di tali servizi potrebbe comportare, seppur indirettamente, anche il trattamento di dati personali potenzialmente anche di tipo particolare, in possesso del sopracitato studio medico, in qualità di Titolare del trattamento;

NOMINA

DSC S.r.l. **Responsabile esterno del Trattamento dei Dati** utilizzati per lo svolgimento del servizio affidato con il citato contratto, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679.

DSC S.r.l. viene nominata Responsabile in quanto ritenuto attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 paragrafo 3 nello svolgimento del predetto incarico di Responsabile esterno del Trattamento Dati DSC S.r.l. si impegna a:

- a. Trattare i dati personali soltanto per lo svolgimento delle finalità connesse all'esecuzione del servizio affidato e su istruzione del Titolare del trattamento;
- b. Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c. Adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio richieste ai sensi dell'articolo 32 Regolamento UE 2016/679 e, più nello specifico, predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza adeguato alle norme regolamentari in materia di sicurezza, curandone l'applicazione da parte degli incaricati;
- d. Assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- e. Assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- f. Non utilizzare i dati che gli sono stati comunicati dal titolare del trattamento per altre attività di trattamento, a non cederli e a non comunicarli a soggetti terzi, se non a seguito di espressa autorizzazione scritta del titolare stesso;
- g. Cancellare o restituire, a scelta del titolare, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento o in caso risoluzione del rapporto contrattuale con il titolare del trattamento, nonché a e cancellare eventuali copie dei dati esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h. Mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi privacy;
- i. Consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- j. Informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

D.S.C. digital system computers s.r.l.

Via XX Settembre, 30 - 20025 Legnano (MI) - Tel. +39 0331.520901 - Fax +39 0331.520915 - www.dscsrl.it - info@dscsrl.it
P.IVA/C.Fisc. 06159180154 - Trib. Milano Reg. Soc. n. 205164 CCTAA 1073508 Cap. soc. € 100.000 i.v.



- k. Verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 5 e 6 GDPR 2016/679 e coordinare tutte le attività e le operazioni di trattamento;
- l. Individuare, secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati e provvedere alla loro istruzione;
- m. Elaborare disposizioni organizzative e operative, e impartire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
- n. Collaborare con il titolare del trattamento per l'evasione delle richieste degli interessati e delle istanze dell'Autorità di Controllo competente;

La presente designazione ha validità fino a revoca, o fino alla conclusione del contratto con il Titolare del trattamento e non comporta alcun diritto a percepire specifici compensi e/o indennità e/o rimborsi aggiuntivi.

Di seguito vengono richiesti i dati di contatto del Vostro Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) se presente:

DPO non nominato. (Spuntare se non presente)

Nominativo: **Dott. William ZISA di COMPLY Srl**

Estremi di contatto dpo@complysrl.it

L'Ing. Franco CORDANO, in qualità di Legale Rappresentante di DSC S.r.l., preso atto di quanto previsto nel presente atto e dalla normativa vigente, dichiara di accettare l'incarico di Responsabile del trattamento.

Dott.

Legnano, 05/01/2023

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento

D.S.C. digital system computers Srl

cordano franco

(Firma del legale rappresentante)